

Causa Salvatore Piacenti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 luglio 2009 (ricorso n. 24425/03)

Causa Annunziata c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 luglio 2009 (ricorso n. 24423/03)

Causa Stolder c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° dicembre 2009 (ricorso n. 24418/03)

Constatano la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

Fatto. Ricorsi proposti ai sensi degli artt. 3, par. 1, (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, per la sottoposizione al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti. Tra le limitazioni personali con essi disposte vi era anche il controllo della corrispondenza dei ricorrenti.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Circa la dedotta violazione dell'art. 8, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Nelle cause *Salvatore Piacenti* e *Annunziata* la Corte ha respinto perché manifestamente non fondate le doglianze relative alla dedotta violazione degli artt. 3 (sotto il profilo dei trattamenti inumani e degradanti), 6 e 13 (con riferimento al diritto di accesso ad un tribunale e di un ricorso effettivo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime speciale e della sua proroga) e 8 CEDU (quanto alle restrizioni ed alle modalità di visita dei familiari).

Più articolata ed ampia è stata la trattazione della causa *Stolder*, sebbene la Corte sia giunta alle medesime conclusioni circa le violazioni dedotte. In particolare, con il primo motivo di ricorso, il sig. Stolder invocava l'art. 3 della Convenzione, sostenendo che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. Sulla questione, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età, e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno affermato che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie il collegio giudicante ha

verificato che il Ministro della Giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti provvedimenti di applicazione del regime speciale, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi idonei per giustificare che il prolungamento del regime di cui all'art. 41-*bis* avesse causato degli effetti fisici e mentali tali da poter rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non hanno superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 1.000,00 € per spese di procedura a ciascuno dei ricorrenti sopra citati.